

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° P1644
4122/Sott. 32

Roma, 24 dicembre 2008

OGGETTO: Auditorium aperto al pubblico presso complesso scolastico - separazione. Quesito di prevenzione incendi.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Sondrio, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Nel trasmettere in allegato la nota n.10838 datata 20.03.2008 del Comune di Sondrio relativa all'oggetto si rappresenta che questa Comando è del parere che, così come previsto al punto 6.4 del D.M. 26.08.1992, le comunicazioni ammesse con l'attività scolastica "potranno essere ammesse unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4 dello stesso D.M.", ossia tramite filtro a prova di fumo tanto che anche il D.M 12.08.1996¹ al punto 2.2.3 ammette le comunicazioni con l'attività 85 dell'allegato elenco al D.M. 16.02.1982 tramite filtro a prova di fumo.

Peraltro le norme sulle attività scolastiche al punto 6.4, ad avviso di questo Comando, impongono che le comunicazioni tra l'attività scolastica ed il locale di pubblico spettacolo debba avvenire tramite filtro a prova di fumo a prescindere dalla contemporaneità delle attività; in particolare la non contemporaneità è imposta quando non è possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle norme.

Richiesta del Comune

In un complesso scolastico dei primi anni '70 e ubicato un auditorium comunicante direttamente con la scuola a mezzo di normali serramenti in alluminio/legno ed utilizzato dalla scuola quale aula magna/salone conferenze.

L'auditorium, esclusivamente al di fuori dell'orario scolastico, è utilizzato per manifestazioni non scolastiche, e avendo capienza superiore alle 100 persone in accordo con quanto previsto dall'art. 6.4 - secondo periodo - del D.M. 26 agosto 1992, risultano applicate le normative specifiche per i locali di pubblico spettacolo. L'auditorium risulta infatti provvisto di parere favorevole da parte della C.P.V.L.P.S. (rinnovato nel 1992 con limitazione a 296 posti a sedere) ma non di Certificato Prevenzione Incendi, ed è stato pertanto richiesto al Comando Provinciale dei VVF di eseguire il sopralluogo per il rilascio del C.P.I. come previsto dalla nota del Ministero dell'Interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Prot. P07/4109 sott. 37 del 28 gennaio 1999

Dal 1992 in poi non sono stati eseguiti sul fabbricato interventi diversi da quelli di ordinaria manutenzione, né opere che ne abbiano diminuito la sicurezza, mentre in accordo con l'art. 5 del D.M. 19 agosto 1996 riguardante i locali di pubblico spettacolo già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto si è ottemperato a quanto previsto dal Titolo XIX del Decreto medesimo.

Si chiede a codesto Spett.le Comando di appurare se nella situazione sopra esposta tra l'auditorium e la scuola debba essere necessariamente interposto un filtro a prova di fumo, tenuto conto che l'auditorium è utilizzato quale locale di pubblico spettacolo per attività extra scolastiche esclusivamente al di fuori dell'orario di apertura della scuola, e che in tal caso l'art. 6.4 - terzo periodo - del D.M. 26 agosto 1992 parrebbe già escludere l'obbligatorietà del rispetto delle disposizioni sull'isolamento tra le due attività anche solo per esigenze di carattere funzionale.

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

¹ Leggasi "19.08.1996" al posto di "12.08.1996". N.d.R.